

usicivici

beni comuni, proprietà collettive e diritto demaniale

usicivici.wordpress.com

Legislazione regionale – Provincia autonoma di Trento

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente "Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento" e successive modifiche ed integrazioni

(B.u. 29 gennaio 1980, n. 5)

Art 7 bis

1. La licenza governativa di pesca viene rilasciata dal competente ufficio ai residenti in provincia di Trento, previa domanda.
2. Le licenze si suddividono in:
 - licenza di tipo A, valida solo per i pescatori professionisti, i quali sono tenuti entro 3 mesi dal rilascio della stessa a dare prova dell'avvenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. In mancanza di tale prova l'amministrazione provinciale provvederà al ritiro del documento;
 - **licenza di tipo B, valida solo per i pescatori dilettanti, compresi gli esercenti usi civici e pescatori subacquei;**
 - licenza di tipo D, per stranieri, che viene rilasciata, oltre che dal competente ufficio, anche da strutture periferiche delegate, previa presentazione di documento di identità valido.
3. In caso di furto, smarrimento, o usura della licenza, il duplicato verrà rilasciato dall'ufficio competente su domanda dell'interessato, cui andrà allegata apposita dichiarazione attestante il furto o lo smarrimento, o il vecchio documento di cui si chiede la sostituzione.